



COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) DE CAROLIS	Presidente
(BA) RUSSO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) SEMERARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CAPOBIANCO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) POSITANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - CAPOBIANCO ERNESTO

Seduta del 14/05/2020

FATTO

In relazione a un contratto di finanziamento contro cessione del quinto, stipulato in data 30/5/2012 ed estinto anticipatamente previa emissione del conteggio estintivo al 30/11/2019, il ricorrente, insoddisfatto dell'interlocuzione con l'intermediario nella fase prodromica al ricorso, si rivolge all'Arbitro al quale chiede:

- il rimborso, secondo il criterio pro-rata temporis, di complessivi € 900,85 corrispondente alla quota delle spese pagate e non maturate a seguito di estinzione anticipata;
- in via subordinata, “[q]ualora le somme come sopra determinate non venissero restituite dovranno essere riconsiderate nella determinazione del TAEG, rapportandole all'effettiva durata del finanziamento (Legge 108/1996). In caso di mancata restituzione delle suddette spese, le condizioni contrattuali pattuite generano un costo a carico del cliente (TAEG), nell'ipotesi di estinzione anticipata, superiore al TSU fissato dalla Legge” (richiama la sentenza del Tribunale di Torino del 23/04/2018). Chiede pertanto ex art. 1815 c.c. “il rimborso degli interessi pagati fino alla data di estinzione del finanziamento, che ammontano ad € 5.635,99”;
- le spese del ricorso, quantificate in € 200,00.

Costitutosi, l'intermediario si oppone alle pretese del cliente, eccependo anzitutto di aver provveduto ad inviare in data 23/1/2020 (anteriormente alla presentazione del ricorso), presso lo studio di un altro procuratore, un assegno di € 99,20 a titolo di rimborso calcolato



secondo il metodo *pro rata temporis* dei costi di cui alla lettera D (Spese di istruttoria) della Sezione 3.1 del modulo Secci.

Eccepisce, in via preliminare, l'inapplicabilità della Direttiva 2008/48/CE per come interpretata dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea con la sentenza dell'11 settembre 2019, nonché l'erroneità dell'interpretazione da parte della Corte dell'art. 16 della Direttiva; che *“la parte delle voci di costo che compongono il “costo totale del credito” (così come definito dalla Direttiva europea) e che deve essere restituita in caso di rimborso anticipato del finanziamento, ai sensi del citato articolo 125-sexies del TUB, è costituita da costi a maturazione nel corso della durata residua del finanziamento”* (richiama sul punto le osservazioni della Commissione UE, presentate il 21 settembre 2018 nel corso della causa); che la Corte inoltre non definisce i criteri di rimborso degli oneri in caso di estinzione anticipata del finanziamento; l'inapplicabilità della Direttiva 2008/48/CE nei rapporti orizzontali tra intermediario e consumatore; richiama poi i principi di legittimo affidamento e di certezza dei rapporti giuridici.

Precisa che il ricorrente presentava l'attuale ricorso per il tramite di un nuovo rappresentante volontario, senza aver precedentemente revocato la procura rilasciata ad altro procuratore.

Nel merito eccepisce:

- la trasparenza nella rappresentazione delle commissioni connesse al finanziamento, chiaramente individuate nel modulo S.E.C.C.I. e nell'apposita sezione *“informazioni aggiuntive - note esplicative”*, ove si distinguono analiticamente i costi *up-front* e quelli *recurring*;
- di aver restituito, in sede di conteggio estintivo, l'importo complessivo di € 840,85 a titolo di commissioni *recurring* non maturate, calcolato secondo il criterio *pro rata temporis*;
- che il ricorrente non ha sostenuto oneri assicurativi;
- l'infondatezza della richiesta relativa alle spese legali.

Pertanto, chiede di rigettare il ricorso, nonché di *“respingere la domanda con riferimento ai costi o commissioni up-front, che la Società ha versato a terzi per servizi già erogati e fruiti in fase di erogazione del finanziamento e non più nella disponibilità della Società”*.

In sede di repliche, il ricorrente insiste per l'accoglimento del ricorso.

DIRITTO

Il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi *recurring*, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Richiama altresì i principi enunciati dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 26525/2019, secondo cui: *“A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del*



finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”.

“Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell’ABF”.

Con particolare riguardo all’individuazione del criterio di calcolo della riduzione dei costi up-front ritiene di doversi conformare a quanto deciso in proposito nella medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, in cui si afferma che *“il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento”,* valutando inoltre che *“non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell’Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi”.*

Va infine richiamato, quanto nella stessa pronuncia del Collegio di Coordinamento viene altresì affermato in merito alla opinione che sosterebbe una presunta *“inapplicabilità della Direttiva ai ricorsi riconducibili all’art.125 sexies TUB”,* che viene ritenuta dal Collegio *“priva di giuridico fondamento ... per la semplice ragione che la stessa [Direttiva], lungi dal risultare inattuata o parzialmente recepita, è stata compiutamente trasposta nell’ordinamento interno.*

Non si versa in definitiva nel caso di scuola di una norma nazionale (l’art.125-sexies t.u.b.) disapplicabile dal giudicante in parte qua (per quanto attiene cioè alla retrocedibilità dei costi up front) per incompatibilità con il diritto comunitario (l’art.16 della direttiva, secondo la interpretazione datane dalla CGUE) e di conseguente limitazione del diritto dei consumatori a invocare l’applicazione di una direttiva autoesecutiva (relativamente alla retrocessione dei costi up front) nei soli rapporti verticali (con conseguente azionabilità limitata di una pretesa risarcitoria verso lo Stato per parziale attuazione della Direttiva), trattandosi invece, giova ancora ribadirlo, di una norma nazionale perfettamente recettiva della Direttiva stessa e perciò operante nei rapporti orizzontali di prestito tra clienti e banche”.

In linea con il predetto orientamento, il Collegio riscontra la natura *recurring* delle spese di istruttoria (lett. d), delle commissioni per gestione della pratica (lett. f), delle commissioni intermediario del credito per gestione della pratica (lett. g) e delle commissioni per gestione interna del rischio creditizio (lett. h) stante il riferimento ad attività di amministrazione e gestione del finanziamento "per tutta la sua durata" riportato nella descrizione delle predette voci indicate nel contratto in atti; per tale motivo, il Collegio riconosce il diritto del ricorrente alla restituzione, alla stregua del criterio proporzionale, della quota parte non goduta, a seguito della estinzione anticipata, di tali voci commissionali sostenute dal ricorrente.

Va riconosciuta, invece, natura *up front* alle commissioni per l’intermediario e alle commissioni per l’intermediario del credito (rispettivamente, lett. a e lett. b del contratto di finanziamento), trattandosi di una remunerazione di attività prodromiche alla stipula del contratto. Esse vanno quindi restituite in proporzione agli interessi.

Va accolta la domanda di rimborso delle commissioni per gestione interna del rischio creditizio (lett. h), essendone peraltro prevista la restituzione in contratto, da effettuarsi



secondo il criterio proporzionale alla stregua dell'orientamento innanzi ricordato e determinata quindi in € 358,90.

In conclusione, il Collegio ritiene che le richieste del cliente meritino di essere parzialmente accolte e che pertanto debbano essergli rimborsati gli importi come indicati nel prospetto che segue, tenuto conto dei rimborsi già effettuati:

durata del finanziamento ▶	120
rate scadute ▶	86
rate residue	34

TAN ▶	3,0%
-------	------

% restituzioni	
- in proporzione lineare	28,33%
- in proporzione alla quota	8,78%

n/c	▼	restituzioni				rimborsi ▼	tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale		
<input type="radio"/>	Commissione (lett. A) (up front)	€ 1.954,37	€ 553,74	€ 171,63	<input type="radio"/>		€ 171,63
<input type="radio"/>	Commissione (lett. B) (up front)	€ 868,61	€ 246,11	€ 76,28	<input type="radio"/>		€ 76,28
<input type="radio"/>	Commissioni (lett. F e G) (recurring)	€ 1.701,02	€ 481,96	€ 149,38	<input type="radio"/>	€ 482,12	-€ 0,16
<input type="radio"/>	Spese di istruttoria(lett. D) (recurring)	€ 350,00	€ 99,17	€ 30,74	<input type="radio"/>	€ 99,20	-€ 0,03
<input type="radio"/>	Commissione (lett. H) (recurring)	€ 1.266,72	€ 358,90	€ 111,24	<input type="radio"/>	€ 358,70	€ 0,20
<input checked="" type="radio"/>	Rimborso senza imputazione		€ 0,00	€ 0,00	<input type="radio"/>		€ 0,00

tot rimborsi ancora dovuti	€ 247,92
interessi legali	no

In definitiva, va accertato il diritto del ricorrente al rimborso per il complessivo importo di € 247,92, al netto di quanto già restituito.

La seconda domanda relativa alla richiesta di ricalcolo del Taeg è assorbita in quanto subordinata alla prima e comunque non risulterebbe meritevole di accoglimento alla stregua dei precedenti del Collegio (Coll. Bari, dec. n. 5226/2018).

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 247,92.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
BRUNO DE CAROLIS